(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE 2004/552/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2004

sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite [1], ha istituito un'agenzia comunitaria, denominata Autorità di vigilanza europea GNSS (sistema globale di navigazione via satellite).

(2) Detto regolamento stabilisce che l'Autorità di vigilanza gestisca, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione del sistema di radionavigazione, fatti salvi gli aspetti relativi alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

(3) Esso stabilisce inoltre che l'Autorità di vigilanza funge da autorità concedente nei confronti del concessionario privato, il quale è incaricato di realizzare e gestire il funzionamento del sistema e, in forza di un contratto di concessione con l'Autorità di vigilanza, ha l'obbligo di eseguire tutte le istruzioni del Consiglio ai sensi della presente azione comune.

(4) Nelle situazioni in cui il funzionamento del sistema può incidere sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, il Consiglio dovrebbe stabilire le necessarie misure da adottare.

(5) Il segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR) dovrebbe, per gli scopi della presente azione comune, essere autorizzato a adottare le misure necessarie in situazioni di emergenza e essere messo in grado di assicurare la vigilanza permanente sul funzionamento del sistema,

[1] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1321/2004, la presente azione comune stabilisce le competenze che il Consiglio deve esercitare nei casi in cui il funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite (in seguito denominato «il sistema») possa avere incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.

Articolo 2

1. In caso di minaccia per la sicurezza dell'Unione europea o di uno Stato membro derivante dal funzionamento o dall'utilizzazione del sistema, o in caso di minaccia per il funzionamento del sistema, in particolare in conseguenza di una crisi internazionale, il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide riguardo alle istruzioni necessarie da impartire all'Autorità di vigilanza europea GNSS e al concessionario del sistema. Qualsiasi membro del Consiglio, il SG/AR o la Commissione possono chiedere che il Consiglio tenga un dibattito per approvare tali istruzioni.

2. Il Consiglio chiede, se possibile, il parere dell'Autorità di vigilanza circa la probabile incidenza di ordine generale sul sistema Galileo delle istruzioni che intende impartire.

3. Il Comitato politico e di sicurezza fornisce, se del caso, un parere al Consiglio.

Articolo 3

1. In casi eccezionali, qualora l'urgenza della situazione sia tale da richiedere un'azione immediata, il SG/AR è autorizzato a impartire le istruzioni necessarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Il SG/AR informa immediatamente il Consiglio e la Commissione riguardo alle istruzioni impartite ai sensi di detto articolo.

2. Il Consiglio può decidere, se necessario, di modificare le istruzioni.

Articolo 4

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, riesaminerà e perfezionerà, se necessario, le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 2 e 3 della presente azione comune alla luce dello sviluppo del sistema europeo di radionavigazione via satellite. In tale contesto il Consiglio specificherà in particolare le misure da adottare in caso di minaccia alla sicurezza dell'Unione europea o di uno Stato membro, in ispecie in caso di perdita, abuso o danno dei ricevitori PRS; specificherà inoltre le modalità per impartire all'Autorità di vigilanza le istruzioni necessarie per tutte le questioni che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT